REFERTO MEDICO

PREMESSA

Art. 365 c.p.: "Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficío, omette o ritarda di riferime all'Autorità indicata nell'art. 361,

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale".

CONTENUTI

Il referto deve contenere i seguenti dati:

- 1) Le generalità della persona (delle persone) che ha (hanno) richiesto la nostra opera.
- 2) Il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento.
- 3) Il luogo in cui attualmente trovasi l'offeso.
- 4) Le generalità dell'offeso o quant'altro serva per identificarlo.
- 5) Tutte le notizie che servono a stabilire:
- a) le circostanze;
- b) b) le cause dei delitto;
- c) c) i mezzi con i quali fu commesso;
- d) d) gli effetti che ha cagionato o che può cagionare.

TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DEL REFERTO

Art. 4 del c.c.p.: "Chi ha l'obbligo del referto deve presentarlo entro le ventiquattro ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente".

A CHI VA PRESENTATO

- al Procuratore della Repubblica nella località sede di Tribunale;
- al Pretore nelle località sedi di pretura;
- agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (Ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di Custodia, della Pubblica Sicurezza);
- al Sindaco ove nel comune non vi siano i predetti ufficiali di polizia giudiziaria.